



STATUTO

DELLA
FONDAZIONE NAZIONALE
CARLO COLLODI

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
02 DICEMBRE 2017

REGISTRATO DALLA PREFETTURA DI PISTOIA
24 MAGGIO 2018

FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI

STATUTO

CAPO I ORIGINE – DENOMINAZIONE - SCOPI

ART. 1

I componenti del Comitato Nazionale per il Monumento a Pinocchio, con sede in Pescia, interpreti dell'intendimento di coloro - Enti Pubblici e privati cittadini, italiani e stranieri - che hanno concorso alla realizzazione del Parco Monumentale di Pinocchio a Collodi, si sono resi promotori della «FONDAZIONE NAZIONALE CARLO COLLODI» che avrà la sua sede in Collodi di Pescia, presso il Parco suddetto. La Fondazione avrà uffici amministrativi e recapito legale nel territorio del Comune di Pescia, al quale appartiene il paese di Collodi.

ART. 2

La Fondazione persegue la valorizzazione del patrimonio culturale con attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale, ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 6 del D.Lgs. 22 gennaio 2014, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio".

La Fondazione ha i seguenti scopi di carattere essenzialmente educativo ed istruttivo, culturale ed artistico:

- a) svolgere l'azione più opportuna per la sempre maggiore diffusione nel mondo delle opere di Carlo Lorenzini (Collodi) e, principalmente, de «Le Avventure di Pinocchio»;
- b) favorire la costruzione di un «Museo Biblioteca» raccogliendovi le edizioni italiane e straniere delle opere del Collodi, i saggi e gli studi critici dalle stesse ispirati, i cimeli ed i ricordi e quant'altro valga ad illustrare l'opera tutta dello scrittore toscano ed il posto che essa occupa nell'arte e nella letteratura per l'infanzia italiana e straniera;
- c) indire manifestazioni culturali periodiche, premi, convegni, congressi, conferenze, mostre; promuovere ed incoraggiare pubblicazioni atte a valorizzare l'opera del Collodi, indire concorsi per premi o borse di studio; stimolare ed incoraggiare gli scrittori a scrivere per l'infanzia;
- d) promuovere la realizzazione a Collodi di un centro-studi di letteratura per l'infanzia;
- e) conservare il Parco Monumentale di Pinocchio, curandone la manutenzione e predisponendo ogni opera più opportuna per il suo miglioramento;
- f) ampliare il Parco e dotare lo stesso di tutte le necessarie installazioni ed attrezzature per la sua sempre maggiore valorizzazione;
- g) I) curare la presa di coscienza, la promozione, l'organizzazione e la gestione di attività di orientamento, formazione e riflessione critica, didattiche e di ricerca, e di iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento, legate alle esigenze emergenti nel campo della educazione, della cultura infantile e giovanile, della scuola, della letteratura, delle arti ed in ogni altro ambito culturale;
II) diffondere e sviluppare la cultura dell'infanzia e dell'adolescenza attraverso l'opera di genitori, insegnanti, educatori, operatori sociali e della comunicazione, collaborando con organizzazioni, enti, associazioni, fondazioni pubbliche e private italiane ed internazionali e imprese private e pubbliche;
III) promuovere la ricerca sui temi relativi all'infanzia e all'adolescenza nell'ambito della famiglia, della scuola, della scienza, della sanità, della cultura, delle arti e collaborando con le Università e gli Istituti di Ricerca pubblici e privati;
IV) promuovere nell'ambito del territorio nazionale, anche in collegamento con realtà analoghe in Europa e nel mondo, progetti e azioni tesi ad assicurare la tutela dei diritti dei bambini e delle famiglie, valorizzando altresì progetti a favore delle famiglie;

- V) facilitare le attività creative dei bambini, degli adolescenti e dei giovani, sostenendo la loro partecipazione a tutte le iniziative sociali e culturali realizzate in loro favore, allo scopo di promuovere la formazione e la personalizzazione dei loro talenti;
- VI) promuovere interventi di continuità educativa per il tempo libero e nell'extrascuola, rivolti all'infanzia, all'adolescenza e ai giovani, che si concretizzino attraverso il coinvolgimento delle famiglie nella partecipazione alle scelte educative e alla verifica della loro attuazione;
- VII) attivare programmi interdisciplinari e internazionali di ricerca che assicurino un progressivo sviluppo delle conoscenze sugli stili di vita e di apprendimento, sulla formazione professionale, culturale e civile degli adolescenti e dei giovani; sulle politiche nazionali, europee e internazionali che li riguardano, e che consentano altresì continui progressi nella ricerca disciplinare delle scienze e dei saperi che se ne occupano;
- VIII) sviluppare leadership condivisa, in ambito europeo, nella definizione e offerta di programmi di formazione continua e permanente a favore di educatori e formatori;
- IX) valorizzare e stimolare nella sua complessità la crescita culturale e sociale dei giovani anche nell'ambito della famiglia;
- X) promuovere iniziative volte a sviluppare l'integrazione interculturale;
- XI) promuovere iniziative volte a sviluppare l'interesse della società civile nei settori della biodiversità e delle energie pulite e rinnovabili, nonché per la educazione e la formazione nel campo dell'efficienza energetica e della tutela ambientale;
- h) prendere ogni iniziativa che gli organi direttivi dell'Ente riterranno più idonea per il perseguimento dei fini generali sopra indicati.

CAPO II PATRIMONIO E RENDITE

ART. 3

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Parco Monumentale di Pinocchio in Collodi;
- b) dai terreni posti nelle adiacenze del Parco stesso, descritti nell'atto costitutivo;
- c) dalle opere sui medesimi già realizzate al momento in cui la Fondazione ottiene il riconoscimento di cui all'art. 12 del Codice Civile;
- d) delle attrezzature del Parco, mobili e suppellettili dell'ufficio amministrativo e dai materiali vari in deposito presso di esso, nonché dalla collezione già esistente delle edizioni delle opere del Collodi e degli studi e saggi dalle stesse ispirati ;
- e) dai miglioramenti apportati ai beni di cui sopra nonché dai beni di carattere mobiliare ed immobiliare acquistati successivamente alla costituzione della Fondazione, nell'intento di predisporre i mezzi strumentali necessari al conseguimento dei fini che la Fondazione medesima persegue.

ART. 4

La Fondazione provvede al conseguimento dei propri fini:

- a) con le rendite derivanti dall'apertura al pubblico, a pagamento, del Parco di Pinocchio e dei costruendi Paese dei Balocchi e Museo Biblioteca;
- b) con le rendite derivanti da svolgimento di attività connesse e consone agli scopi della Fondazione;
- c) con le rendite dei terreni di sua proprietà;
- d) con le rendite dei beni che potranno eventualmente venire ad incrementare il patrimonio in prosieguo di tempo;
- e) con le eventuali elargizioni di privati, di associazioni e di enti, non espressamente destinate ad incremento del patrimonio.

CAPO III ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE DESTINAZIONE DEI BENI

ART. 5

La Fondazione potrà essere sciolta per volontà del Consiglio Generale o per la permanente impossibilità di conseguire i principali fini di statuto a causa dell'insufficienza dei mezzi occorrenti.

Nel primo caso il Consiglio Generale dovrà pronunciarsi per lo scioglimento della Fondazione con motivata decisione che ottenga il voto favorevole di almeno tre quarti dei membri che lo compongono.

Nel secondo caso lo scioglimento avverrà in seguito ad un provvedimento promosso dall'organo statale di vigilanza, nei modi e forme previste dalla legge.

ART. 6

In caso di scioglimento della Fondazione il patrimonio della stessa andrà al Comune di Pescia, con obbligo di conservarlo perseguendo gli scopi indicati nell'art. 2 del presente statuto. Ove il Comune di Pescia non ritenesse di accettare il patrimonio della Fondazione con gli obblighi connessi, il patrimonio stesso passerà allo Stato.

CAPO IV ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 7

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio Generale;
- b) il Comitato Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Generale;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) il Comitato Tecnico-Scientifico.

CAPO V IL CONSIGLIO GENERALE

ART. 8

Il Consiglio Generale è composto di ventuno membri.

Diciassette sono membri di diritto, quattro sono membri rappresentanti organi esterni.

I membri di diritto fanno parte, a vita, del Consiglio Generale della Fondazione. In caso di morte o di dimissioni di uno di loro spetterà agli altri membri di diritto di designare, collegialmente ed a maggioranza assoluta di voti, il successore. La scelta del successore viene fatta di preferenza fra persone che hanno contribuito o che possono validamente contribuire al perseguimento degli scopi della Fondazione.

I membri rappresentanti organi esterni sono temporanei e sono designati dagli Enti sottoelencati:

- a) uno dal Comune di Pescia, nella persona del Sindaco;
- b) uno dal Comune di Capannori, nella persona del Sindaco;
- c) uno dal Presidente della Giunta Regionale della Toscana;
- d) uno dalla Federazione Nazionale della Stampa Italiana.

I membri rappresentanti organi esterni durano in carica cinque anni, o fino a revoca dell'ente designante, e sono rieleggibili.

I fondatori e membri di diritto originari del Consiglio Generale, nonché promotori e componenti del Comitato Nazionale per il Monumento a Pinocchio sono stati: Anzilotti prof. Rolando; Bargellini prof. Piero; Calò prof. Giovanni; Del Beccaro prof. Felice; Gherardi m° Dino; Incerpi cav. Umberto; Lama prof. Ernesto; Lazzari geom. Albino; Magnani prof. Carlo; Narducci rag. Fiorenzo; Taddei per. agr. Vittorio; Travaglini cav. Carlo Alberto; Valleggi prof. Mario; Volpicelli prof. Luigi.

ART. 9

Il Consiglio Generale, in occasione della prima riunione quinquennale, elegge nel proprio seno, con votazione segreta ed a maggioranza dei voti dei presenti, il Presidente ed il Segretario Generale della Fondazione che durano in carica per tutto il quinquennio, assolvendo alle funzioni della loro carica sia in seno al Consiglio Generale che al Comitato Direttivo e sono rieleggibili.

Il Consiglio Generale può nominare un Presidente Onorario a norma del successivo art. 17 bis.

Il Consiglio Generale, nella sua prima riunione, provvede inoltre a nominare nel proprio seno gli altri membri del Comitato Direttivo.

Il Consiglio Generale, sempre nella sua prima riunione, provvede a nominare i membri del Collegio dei revisori dei Conti.

ART. 10

Spetta al Consiglio Generale.

a) di approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, da redigersi esercizio per esercizio a cura del Comitato Direttivo;

b) di deliberare le eventuali modifiche al presente statuto;

c) di approvare il regolamento organico del personale, i regolamenti di gestione delle attività sociali, i regolamenti interni ed ogni altra norma di carattere generale che disciplini l'attività della Fondazione e l'amministrazione del patrimonio e delle rendite di essa;

d) di deliberare gli acquisti e le alienazioni di immobili, la costituzione di gravami sul patrimonio della Fondazione e le acquisizioni di diritti sui beni di terzi, nonché l'accettazione di lasciti e di donazioni;

e) di provvedere agli affari che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo e di ratificare le decisioni dallo stesso adottate, su affari di competenza del Consiglio, per motivi urgenti ed inderogabili.

ART. 11

Il Consiglio Generale tiene, di regola, almeno due sedute ordinarie ogni anno ed è convocato in seduta straordinaria ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando almeno otto membri ne facciano per scritto richiesta motivata.

La mancata presenza, non giustificata, a tre riunioni ordinarie consecutive del Consiglio Generale determina la decadenza dalla carica di Consigliere.

CAPO VI IL COMITATO DIRETTIVO

ART. 12

Il Comitato Direttivo viene nominato dal Consiglio Generale nella prima adunanza ed è composto dal Presidente, dal Segretario Generale e da tre membri designati dal Consiglio stesso nel suo seno, su proposta del Presidente.

Il Comitato Direttivo dura in carica cinque anni.

ART. 13

Il Comitato Direttivo si riunisce ogni qualvolta sia convocato dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta motivata di almeno tre componenti.

ART. 14

Il Comitato Direttivo provvede:

- a) all'amministrazione del patrimonio della Fondazione secondo le direttive del Consiglio Generale;
- b) alla gestione delle attività della Fondazione, secondo le norme approvate dal Consiglio;
- c) a predisporre gli atti di competenza del Consiglio ed a vigilarne l'esecuzione dei deliberati;
- d) a preparare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- e) ad adottare d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio Generale, tutti quei provvedimenti di competenza di questo consesso, quando l'interesse della Fondazione lo rende inderogabile;
- f) a promuovere tutte le iniziative di carattere culturale, artistico e turistico di cui all'art. 2 del presente statuto;
- g) a deliberare sugli affari che gli siano sottoposti dal Presidente e che non siano di competenza del Consiglio Generale, salvo i casi d'urgenza previsti dal precedente comma e).

ART. 15

Il Comitato Direttivo, per la realizzazione delle iniziative di cui al comma f) del precedente articolo, potrà avvalersi dell'opera del Comitato Tecnico-Scientifico di cui al successivo Capo IX.

CAPO VII

IL PRESIDENTE - IL PRESIDENTE ONORARIO - IL SEGRETARIO GENERALE

ART. 16

Il Presidente sovrintende a tutte le attività e manifestazioni della Fondazione.

Ne presiede gli organi collegiali, la rappresenta in giudizio e verso i terzi ed ha, quando l'urgenza e l'interesse dell'Ente lo richieda, tutti i poteri attribuiti al Comitato Direttivo.

Il Presidente pertanto:

- a) convoca il Consiglio ed il Comitato, proponendo le materie da trattare nelle relative adunanze;
- b) adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento più opportuno, riferendo nel più breve tempo al Comitato;
- c) dispone le spese ordinarie ricorrenti, nei limiti previsti dal bilancio.

ART. 17

Il Presidente può nominare, in seno al Comitato Direttivo un VicePresidente, che lo sostituisce in caso di sua assenza od impedimento ed ha, in tali circostanze, tutti i suoi poteri.

ART. 17 bis

Il Consiglio Generale può nominare un Presidente Onorario, per particolari meriti acquisiti nel perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Presidente Onorario partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione.

Il Presidente Onorario resta in carica per la stessa durata del Presidente e del Comitato Direttivo. Decade da qualunque organo statutario della Fondazione colui che sia chiamato a ricoprire la carica di Presidente Onorario.

ART. 18

Il Segretario Generale propone progetti e iniziative di sviluppo delle attività della Fondazione, promuove e coordina le iniziative e le manifestazioni in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio, del Comitato e del Presidente o del VicePresidente.

Per esplicare i suoi compiti si avvale del personale dipendente dalla Fondazione e della collaborazione di Consulenti designati dal Comitato Direttivo.

CAPO VIII IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti designati, ogni quinquennio, dal Consiglio Generale della Fondazione, al di fuori del Consiglio stesso.

Il Consiglio Generale designa fra i tre membri il Presidente del Collegio.

Il Presidente del Collegio e uno dei membri supplenti devono essere iscritti al Registro dei Revisori Legali a norma dell'art. 2397 del Codice Civile. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, debbono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali degli Avvocati, Dottori commercialisti, Ragionieri e Periti commerciali, Consulenti del lavoro (D.M. n. 320 del 29.12.2004) o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Il Consiglio Generale può disporre la nomina di un sindaco revisore unico, scelto tra i Revisori Legali iscritti nell'apposito registro, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 2435-bis del Codice Civile.

ART. 20

I revisori dei conti debbono compiere la revisione delle scritture contabili e la verifica di cassa almeno due volte all'anno e devono far constare il risultato delle operazioni compiute mediante appositi verbali.

ART. 21

I revisori dei conti assistono, con voto consultivo, alle riunioni del Comitato Direttivo.

I revisori dei conti accompagnano con una loro relazione lo schema di bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo.

CAPO IX IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

ART. 21bis

Il Comitato Tecnico-Scientifico è organo consultivo del Comitato Direttivo della Fondazione ed è composto da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a quindici, oltre al Presidente, al Segretario Generale ed al Presidente Onorario della Fondazione che ne fanno parte di diritto. I membri, individuati tra le personalità distinte nei campi di attività di cui all'art. 2, vengono nominati dal Comitato Direttivo, durano in carica per lo stesso periodo del Comitato Direttivo e possono essere riconfermati.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è presieduto dal Presidente della Fondazione, il quale nomina tra i membri del Comitato Tecnico-Scientifico un Vice Presidente che lo può sostituire in caso di sua assenza o impedimento.

I componenti il Comitato Tecnico-Scientifico possono essere sostituiti in caso di dimissioni, permanente impedimento o decesso, per il rimanente periodo.

Le convocazioni del Comitato Tecnico-Scientifico debbono essere effettuate dal Presidente via e-mail, per lettera o per fax.

Il Comitato Tecnico-Scientifico è validamente costituito qualsiasi sia il numero dei membri presenti e delibera a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità di voti quello di chi presiede è preponderante.

ART. 21ter

Il Comitato Tecnico-Scientifico, in particolare, esercita la sua funzione consultiva del Comitato Direttivo esprimendo :

- studi, pareri e progetti inerenti le strategie ed i programmi generali della Fondazione;
- segnalazioni sulle opportunità di intervento in settori ed attività della Fondazione e di sviluppo del ruolo complessivo dell'ente;
- suggerimenti per la più opportuna divulgazione dei risultati derivanti dalle attività della Fondazione.

Tale organo interviene su richiesta del Presidente o del Comitato Direttivo, formulando indirizzi consultivi e proposte.

CAPO X

NORME COMUNI A TUTTI GLI ORGANI DELLA FONDAZIONE

ART. 22

Le cariche dei membri del Consiglio Generale, del Comitato Direttivo e del Comitato Tecnico-Scientifico, ivi comprese quelle del Presidente, del Segretario Generale e del Presidente Onorario, sono onorifiche e prestate gratuitamente; ad essi spetta un gettone di presenza alle adunanze degli organi statutari ed il rimborso delle spese sostenute che vengono fissati dal Consiglio Generale nei limiti previsti dalle vigenti leggi. Il Consiglio Generale può eventualmente attribuire un compenso ai Revisori dei Conti nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

ART.23

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo occorre, in prima convocazione, la presenza effettiva della metà più uno dei membri in carica.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la prima convocazione le adunanze passano in seconda convocazione.

In seconda convocazione le adunanze sono valide qualunque sia il numero dei membri presenti, con un minimo di cinque per il Consiglio Generale e di due per il Comitato Direttivo.

Per le adunanze del Collegio dei Revisori è necessaria la presenza di almeno due dei tre componenti di questo consesso.

ART. 24

Le deliberazioni del Consiglio e del Comitato sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni avvengono in forma segreta quando riguardano persone.

ART. 25

I verbali del Consiglio, del Comitato e del Collegio dei Revisori sono trascritti in separati registri.

I verbali del Consiglio e del Comitato vengono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale. I verbali del Collegio dei Revisori vengono firmati da tutti i membri presenti alla riunione.

CAPO XI ESERCIZIO FINANZIARIO – CONTI - TESORERIA

ART. 26

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

ART. 27

L'amministrazione della Fondazione viene tenuta conformemente alle disposizioni di legge vigenti.

ART. 28

I bilanci della Fondazione, pur avendo un carattere unitario, devono essere compilati in modo da comprendere, in appositi conti distinti, tutti i dati contabili riguardanti sia l'amministrazione del patrimonio che la gestione economica delle singole attività della Fondazione.

ART. 29

Il servizio di cassa è eseguito, di regola, da un istituto di credito di notoria solidità, designato dal Comitato Direttivo.

CAPO XIII VIGILANZA

ART. 30

La Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Prefettura UTG di Pistoia, restando al Ministero per i Beni e le Attività Culturali il controllo sulla destinazione dei fondi eventualmente attribuiti alla Fondazione.

=====



Prefettura di Pistoia - Ufficio Territoriale del Governo
Area IV

Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione, Diritto d'Asilo

Prot. nr. 17524/2018

Pistoia, li 24.05.2018

Al Legale rappresentante della
Fondazione Nazionale Carlo Collodi
Via Benvenuto Pasquinelli nr. 6
51012 Collodi - PESCIA

OGGETTO: Modifica allo statuto.

Con riferimento alla documentata istanza, relativa alla variazione dello statuto di codesto Ente, si comunica che questo Ufficio ha provveduto ad effettuare le relative annotazioni nel registro delle Persone Giuridiche.

D'ORDINE DEL DIRIGENTE REGGENTE
L'AREA IV
Il Funzionario Amministrativo
GAVAZZI Marco
Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
(art. 3 c. 2 del D.Lgs. nr. 39/93)